



STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Stefano Dani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 21/03/2016

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 8

Oggetto: **LEGGE DI STABILITA' PER IL 2016 - NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO**

La legge di stabilità per il 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 70 alla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 2016.

Esaminiamo le principali novità in materia di lavoro.

C. 173 - L'esonero contributivo diventa biennale

La legge di stabilità dello scorso anno aveva introdotto l'esonero contributivo triennale per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato.

La legge di stabilità per il 2016 proroga tale beneficio riducendone entità e durata.

Infatti, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 viene riconosciuto un esonero nella misura del 40 per cento dei contributi previdenziali per un periodo di due anni e nei limiti del tetto di euro 3.250 annui per ciascun lavoratore.

Sono invece interamente dovuti i premi INAIL.

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previste dalla legislazione vigente.

Viene confermato, come nella disciplina relativa all'esonero triennale, l'integrale copertura contributiva a favore dei dipendenti.

L'esonero non spetta:

- per i contratti di apprendistato e per quelli di lavoro domestico;
- per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- con riferimento ai lavoratori per i quali il presente beneficio (ovvero quello suddetto per le assunzioni intercorse nel 2015) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
- per i lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione.

Nel settore agricolo il beneficio trova applicazione nel rispetto di limiti finanziari differenziati in base alla qualifica di assunzione: impiegati e dirigenti o operai agricoli.

In particolare gli operai agricoli vengono esclusi dal beneficio qualora nel corso del 2015 risultino occupati a tempo indeterminato o risultino iscritti negli elenchi nominativi dell'anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 (in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo).

In presenza dei tetti di fruizione fissati dalla legge e al fine del rispetto degli stessi, a differenza dell'esonero riconosciuto indiscriminatamente alla generalità dei datori di lavoro, nel settore agricolo si terrà

conto dell'ordine di arrivo delle domande.

Il comma 181 della legge stabilisce che l'esonero contributivo spetta anche al datore di lavoro che subentra in un contratto di appalto anche quando il passaggio dei lavoratori avviene in ossequio a norme di legge o della contrattazione collettiva. In questi casi il datore di lavoro subentrante fruirà dell'esonero contributivo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

N.B.: ad oggi l'INPS non ha ancora comunicato i codici e le istruzioni per usufruire dell'esonero contributivo biennale disposto dalla legge di stabilità pertanto, di fatto, non è ancora utilizzabile.

C. da 182 a 188 - Rientra in scena la detassazione

Dal 2016 potranno essere detassati i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con specifico decreto da emanare, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

I premi dovranno essere determinati da contratti collettivi territoriali o aziendali in base ai parametri che saranno stabiliti da uno specifico decreto.

Saranno validi i contratti collettivi stipulati ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 81/2015. Sono tali i contratti stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Al momento della emanazione di tale decreto si dovrà verificare se eventuali accordi già in essere sono rispondenti a nuovi parametri.

Tali premi sconteranno esclusivamente l'aliquota del 10% sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale entro il limite annuo di euro 2.000. Tale limite è elevato a euro 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità che saranno specificate nel decreto da emanare.

La detassazione sarà applicabile ai lavoratori che nell'anno precedente quello di percezione di tali somme, hanno percepito un reddito imponibile non superiore a 50.000 euro.

La nuova disposizione stabilisce che, ai fini del computo del premio di produttività il periodo di congedo obbligatorio per maternità è computato per intero.

La norma in esame precisa che tutte le somme esenti da imposta previste dal c. 2 dell'art. 51 del TUIR e quelle previste dall'ultimo comma dell'art. 3 del TUIR (beni ceduti e servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258 annui) rimangono esenti da imposta anche se il dipendente li sceglie in sostituzione anche parziale dei premi di risultato.

Azzerate le risorse per la decontribuzione dei premi di produttività

Viene invece meno la decontribuzione dei premi di produttività poiché il comma 191 azzerava le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello e ridefinisce l'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.

C. 190 - Welfare aziendale

La disposizione agisce modificando l'art. 51 del TUIR al fine di incentivare il welfare aziendale.

In pratica vengono escluse dal reddito e quindi esentate da imposte e da contributi:

- l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore volontariamente o in conformità a
- disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 (oneri di utilità sociale);
- le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei familiari indicati nell'art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore degli stessi familiari;
- le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12;

Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3 (dell'art. 51 del TUIR) l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi

da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Anche per questo argomento occorre attendere uno specifico Decreto.

C. 203 - Gestione separata INPS

Il comma in esame conferma per l'anno 2016 l'aliquota contributiva dovuta dai professionisti privi di cassa previdenziale o non pensionati che rimane al 27%. Pertanto l'aliquota complessiva dovuta è pari al 27,72%.

C. 205 - Congedo per paternità

Prorogato anche per il 2016 il congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore.

Per i figli nati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 il congedo obbligatorio spettante al padre lavoratore **viene elevato a due giorni** da fruire, anche consecutivamente, entro 5 mesi dalla nascita del figlio. Confermati gli ulteriori due giorni facoltativi da fruire in alternativa alla madre che si trovi in astensione facoltativa. In tal caso la madre dovrà rinunciare ad altrettanti giorni di congedo facoltativo. La fruizione prevede quindi, oltre alla domanda da presentare al datore di lavoro, anche il rilascio di una dichiarazione di rinuncia da parte della madre da esibire ai datori di lavoro di entrambi i genitori.

C. 282 e 283 - Madri lavoratrici

Vengono prorogate anche per l'anno 2016 le disposizioni che consentono alle madri lavoratrici di ottenere, in alternativa al congedo parentale, dei voucher per il pagamento dei servizi di baby sitting o asilo nido.

La prestazione deve essere richiesta all'INPS.

Per l'anno 2016, in via sperimentale, tale beneficio viene esteso anche alle lavoratrici autonome e imprenditrici con modalità che saranno stabilite da apposito decreto.

C. 284 - Part time ai lavoratori prossimi alla pensione

La disposizione consente ai lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che:

- sono titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- entro il 31 dicembre 2018 maturano il diritto alla pensione di vecchiaia;
- hanno maturato i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia;

di sottoscrivere un accordo con il proprio datore di lavoro per ridurre la prestazione lavorativa dal 40 al 60 per cento per un periodo non superiore a quello che intercorre dalla data di trasformazione del rapporto alla data di maturazione del requisito pensionistico di cui sopra.

In tal caso il lavoratore riceverà dal datore di lavoro mensilmente una somma pari alla contribuzione dovuta sulla retribuzione persa per effetto della riduzione dell'orario di lavoro.

Tale somma sarà esente da contributi e imposte verrà posta a carico dell'INPS nei limiti di un tetto di spesa 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018.

Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta al lavoratore la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

Il beneficio verrà concesso a domanda e previa autorizzazione da parte della DTL.

Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale d'intesa con lo stesso datore di lavoro, deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite da specifico decreto da emanare.

Il decreto stabilirà anche gli obblighi comunicativi in capo al datore di lavoro per la trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.

C. 304 - Ammortizzatori sociali in deroga

La norma proroga la cassa integrazione in deroga da fruire nel corso del 2016 per un periodo massimo di tre mesi.

Per l'anno 2016 il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del mezzogiorno. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.

C. 308 - Cassa integrazione ordinaria

Il D.lgs. 148/2015 viene modificato consentendo l'accesso dei lavoratori alla cig ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori indipendentemente dall'anzianità del lavoratore presso

l'unità produttiva.

Si ricorda che negli altri casi viene richiesta un'anzianità di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di cig.

C. 310 - DIS-COLL

Viene prorogata per il 2016 la possibilità per i soggetti iscritti alla gestione separata di ottenere l'indennità DIS-COLL in caso di disoccupazione.

I requisiti per ottenere l'indennità sono dettati dall'art. 15 del D.lgs. n. 22/2015. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.

C. 390 - Abrogazione dell'indennità ai collaboratori

Viene abrogata la disposizione introdotta dalla l. n. 92/2012 che riconosceva l'indennità di disoccupazione ai collaboratori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
- b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente;
- c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a uno;
- d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione, ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente;
- e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la Gestione separata.

C. 651 - Settore autotrasporto

Per gli anni 2016, 2017, 2018 e nei limiti di spesa di euro 65,5 milioni per ciascun esercizio, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il [regolamento \(CE\) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006](#), equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività

in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l'esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell'80 per cento. **Al momento non ci sono istruzioni operative da parte degli Istituti per procedere alla richiesta di tale esonero.**

SCADENZARIO LAVORO MARZO 2016

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende, l'elenco pertanto non può considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
MARZO 2015	01	02	03	04	05	06
<u>07</u>	08	09	10	11	12	13
14	15	<u>16</u>	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	<u>31</u>			

Giovedì 31 DATORI DI LAVORO		Scade il termine per inviare la comunicazione annuale dei lavori usuranti alla DTL e all'ente di previdenza.
Giovedì 31 INPS UniEMens	M A R	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di febbraio.
LIBRO UNICO		Scade il termine per le registrazioni da effettuare sul libro unico del lavoro, riferite al mese precedente.
Giovedì 31	M A	Scade il termine per il versamento all'ENASARCO da parte delle case mandanti,

ENASARCO	R Z O	dei contributi per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, calcolati sulle provvigioni maturate nell'anno solare precedente e contestuale invio all'ente dell'elenco degli aventi diritto con l'indicazione del numero di posizione e degli importi.
Giovedì 31 Sostituti d'imposta comunicazione per ricezione dati 730/4.	M A R Z O	Scade il termine per l'invio telematico della comunicazione dei sostituti d'imposta per ricevere i mod. 730/4 tramite, Entratel o un intermediario abilitato. Quest'anno l'adempimento riguarda solo l'ipotesi di variazione rispetto a precedenti comunicazioni in quanto le nuove deleghe dovevano essere comunicate mediante il quadro CT della certificazione unica trasmessa telematicamente entro il 7 marzo 2016.

SCADENZARIO LAVORO APRILE 2016

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
APRILE 2015				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
<u>11</u>	12	13	14	15	16	17
<u>18</u>	19	<u>20</u>	21	22	23	24
25	26	27	28	29	<u>30</u>	

Lunedì 11 DATORI DI LAVORO DOMESTICO		Scade il termine per versare all'INPS la contribuzione relativa al 1° trimestre 2016.
Lunedì 11 DIRIGENTI DEI SETTORI COMMERCIO SPEDIZIONE, TRASPORTO	A P R I L E	Scade il termine per versare i contributi di previdenza ed assistenza integrative per i dirigenti del commercio (fondo Negri, Besusso, Pastore) relativi al 1° trimestre 2016.
Lunedì 18 VERSAMENTO UNIFICATO: I.R.P.E.F. RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	A P R I L E	Scade il termine per versare in via telematica: Le ritenute operate nel mese di marzo 2016 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004). L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di marzo, la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione, la rata dell'acconto dell'addizionale comunale.
LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI		Compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 - 1040).

I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE		I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente.
CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA		Il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di marzo 2016;
Mercoledì 20 PREVINDAI - PREVINDAPI		Scade il termine per il versamento dei contributi di previdenza integrativa per i dirigenti di aziende industriali relativi al 1° trimestre 2016.
Sabato 30 LIBRO UNICO		Scade il termine per le registrazioni da effettuare sul libro unico del lavoro, riferite al mese precedente.
Sabato 30 COMUNICAZIONI AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI	A P R I L E	Scade il termine (previsto dagli accordi economici, collettivi di industria, commercio, piccola industria e artigianato) per inviare a ciascun agente o rappresentante il conto delle provvigioni del 1° trimestre solare.
Sabato 30 ENASARCO – AGENTI	A P R I L E	Scade il termine entro il quale le case mandanti devono inviare ai propri agenti l'estratto conto della contribuzione versata all'ENASARCO relativamente al 2015.
Sabato 30 Termine posticipato al 2 maggio INPS UniEMens	A P R I	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di marzo.

SCADENZARIO LAVORO MAGGIO 2016

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
M						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Lunedì 16 VERSAMENTO UNIFICATO		Scade il termine per versare in via telematica:
I.R.P.E.F. RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	M A G	Le ritenute operate nel mese di aprile 2016 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004).

LAVORO AUTONOMO E PROVVISORIE	G I O	L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di aprile, la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione, la rata dell'acconto dell'addizionale comunale.
I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE		Compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 – 1040). I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente
CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA	M A G G I O	Il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di aprile 2016.

--

Studio Peruzzi Triggiani Dani